



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **147**

del **04/04/2019**

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE APPROVATO CON D.C.C. N. 58 DEL 06/04/2006 E SUCCESSIVE VARIANTI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. MARCHE 34/92 E S.M.I. - I.E.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattro** del mese di **aprile** alle ore **15,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	SINDACO	Presente
2) MARCHEGIANI STEFANO	VICE SINDACO	Presente
3) BARGNESI MARINA	ASSESSORE	Presente
4) CECCHETELLI CARLA	ASSESSORE	Presente
5) DEL BIANCO CATERINA	ASSESSORE	Presente
6) FANESI CRISTIAN	ASSESSORE	Presente
7) MASCARIN SAMUELE	ASSESSORE	Presente
8) PAOLINI MARCO	ASSESSORE	Presente

Assenti: **0**

Presenti: **8**

Assume la Presidenza **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
Supplente **DE LEO GIUSEPPE**

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE APPROVATO CON D.C.C. N. 58 DEL 06/04/2006 E SUCCESSIVE VARIANTI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. MARCHE 34/92 E S.M.I. - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO che:

con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 06/04/2006, è stato approvato il Piano Particolareggiato delle Spiagge, adeguato alle disposizioni del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche;

tale Piano Particolareggiato è stato successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03/02/2010, con Delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 15/06/2011, con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18/05/2012;

PREMESSO INOLTRE che:

con Delibera di Giunta n. 212 del 18/05/2017 (In copia agli atti n. 1) è stata adottata una variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge, le modifiche contenute in tale variante hanno interessato in linea generale i seguenti aspetti:

- Modeste modifiche di zone dovute o a correzioni cartografiche o al riconoscimento di piccole aree intercluse concesse già con autorizzazioni stagionali (Area CHALET/Lega Navale, Bagni Ermete);
- Modeste traslazioni di concessioni per risolvere problematiche puntuali al fine di migliorare l'offerta dei servizi turistici (Elen s.r.l./Camping Verde Luna e Camping Metauro; Hotel Caravel / Spiaggia animali da affezione);
- Recepimento di atti amministrativi e precisazioni cartografiche (Spiagge libere da destinarsi a siti per celebrazioni di matrimoni civili; Spiagge per animali da affezione.);
- Modifiche alle N.T.A;

la variante è costituita dai seguenti elaborati allegati alla deliberazione di adozione n. 212 del 18/05/2017:

- Relazione illustrativa; (In copia agli atti n. 2)
- Tav. U - Elaborato planimetrico – Stato di Fatto/Stato di Progetto; (In copia agli atti n. 3)
- Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) – Testo Comparato; (In copia agli atti n. 4)
- Interferenza con Direttiva Alluvioni; (In copia agli atti n. 5)

durante il periodo di pubblicazione della variante ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/1992 sono pervenute, come da certificato del Settore II^ Servizio Archivio Protocollo e Albo p.g. 57662 (In copia agli atti n. 6) del 21/08/2017, n. 31 osservazioni (In copia agli atti s.n.):

N.	MITTENTE	ARRIVO	NUM.PG.
1	Zaffini Marco	06/07/17	48125
2	Zagaglia Ermes	17/07/17	50668
3	Bagni Alda di Mastrogiacomini Marco	19/07/17	51239
4	Bagni Crida di Bartolucci Paolo	20/07/17	51814
5	Talamelli Mauro La Baia	27/07/17	52993
6	Garofoli Matteo	27/07/17	53126
7	Morbidelli Carla Tiberi Edda	28/07/17	53435
8	Confartigianato	28/07/17	53492
9	Pascucci Daniele Chalet beach volley	31/07/17	53701
10	Pascucci Daniele Chalet beach volley	31/07/17	53708
11	Giorgio Magnanelli Banca del Gratuito	31/07/17	53715
12	Ass.Monte Catigliano,Bagni Carmen,Montalbini e Tanfani s.n.c.	31/07/17	53817
13	Il lido delle palme di Battisti Francesca	01/08/17	54006
14	Governatori Onofrio Associazione dolphin nautic club	01/08/17	54042
15	Renzoni Roberto Bar Renzoni	01/08/17	54139
16	Glori Maurizio Bagni Ermete	01/08/17	54217
17	Arditur di Ardito Giuseppe Avvocato Giuliani Matteo	02/08/17	54403
18	Carboni Carmen	02/08/17	54514
19	Pascucci Daniele Chalet del mar	02/08/17	54518
20	Scapini Emanuele Società Chalet a mare Fano	03/08/17	54629
21	Bar Spiaggia dei Fiori di Spallacci Emanuela	03/08/17	54711
22	Tallevi Roberto Società Elen	03/08/17	54717
23	Cuicchi Marino Hotel Caravel	03/08/17	54722
24	Pascucci Daniele Chalet del mar	03/08/17	54744
25	Biagioni Maria Antonietta Camping Torrette	03/08/17	54823
26	Gattini Francesca Camping Fano	03/08/17	54832
27	Sordoni Massimo	03/08/17	54838
28	Sordoni Andrea Regina Beach	03/08/17	54843
29	Sordoni Massimo	03/08/17	54849
30	Sordoni Massimo	03/08/17	54853
31	Renna Nadia Arzilla Beach	03/08/17	54856

le 31 osservazioni sono suddivise in 63 richieste di modifiche e l'ufficio Pianificazione Territoriale, sentita la Giunta Comunale ha provveduto a controdedurre le suddette osservazioni proponendo, sulle 63 richieste di modifica, l'accoglimento di n. 15 punti, il parziale accoglimento di n. 18 punti ed il respingimento di n. 30 punti;

conseguentemente all'accoglimento delle osservazioni ed alle relative modifiche agli elaborati adottati è stata convocata una Conferenza di Servizi (CdS) per l'acquisizione dei pareri degli Enti ed Uffici competenti per il giorno 19 dicembre 2017;

in data 19/12/2017 si è svolta la CdS, convocata dalla U.O. Pianificazione urbanistica/ territoriale del Comune di Fano con la partecipazione dei seguenti Enti ed Uffici:

- REGIONE MARCHE

Servizio Internazionalizzazione, Cultura, turismo e Commercio P.F. Turismo e Promozione – Ancona;
Servizio Infrastrutture Trasporti ed energia-PF Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino e Ancona – Sede Pesaro;
- PROVINCIA DI PESARO E URBINO Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale VIA - VAS - Aree Protette;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE;
- CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO - UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO;
- ASUR Area Vasta 1 – Fano (PU);
- COMUNE DI FANO
U.O. Demanio Marittimo;
U.O. Tutela Del Paesaggio;
(In copia agli atti n. 7)

in data 09/02/2018, p.g. 10773 (In copia agli atti n. 8) è stata inoltrata alla Regione Marche richiesta di parere di conformità ai sensi del comma 6 dell'art. 13 delle N.T.A. del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (P.G.I.A.C.), sottoponendo tutta la seguente documentazione costituente la variante:

- 1) Delibera di adozione – Allegati - Osservazioni pervenute;
- 2) Conferenza Servizi - 19.12.2017;
- 3) Atti definitivi post conferenza: A_Controdeduzioni; B_Considerazioni pareri; C_ N.T.A. Testo coordinato; D_Elaborato Proposta di variante.

PREMESSO ULTERIORMENTE che:

in fase di controdeduzione delle osservazioni sopracitate è stato proposto di respingere una osservazione presentata per l'inserimento di uno stabilimento balneare in località Torrette di fronte all'Hotel Playa, tra l'altro, con la seguente motivazione:

“(...) a seguito dei lavori di difesa della costa eseguiti negli scorsi anni con la realizzazione delle scogliere antistanti si è progressivamente riformata una spiaggia tale da poter nuovamente prevedere uno stabilimento balneare con i limiti dell'art. 14 comma 3 del Piano Integrato di Gestione delle Aree Costiere (PGIAC) regionale (massimo ml. 100) e che potrà essere concesso mediante procedure di evidenza pubblica.

Tale nuova previsione tuttavia, aumentando il carico urbanistico, deve essere sottoposta alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche con conseguente allungamento dei tempi della presente variante.

Per quanto sopra, con l'intenzione di proporre una nuova previsione di stabilimento balneare di fronte all'Hotel Playa Principe si ritiene per il momento di respingere l'osservazione, dando però mandato agli uffici comunali di intraprendere un nuovo procedimento conformemente alla vigente disciplina per modificare in tal senso il Piano. (...);”

ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. del Piano Spiagge, nelle spiagge in conduzione è possibile realizzare un capanno centrale avente una Superficie Utile Lorda (SUL) massima di mq. 60, oltre a superfici coperte e superfici pavimentate, contenente i servizi tipici degli stabilimenti balneari:

bagno per portatori di handicap, servizi igienici, infermeria, ufficio di direzione e deposito per le attrezzature.

All'interno del capanno centrale è inoltre consentita la realizzazione di un "bar enogastronomico" della superficie massima di 30 mq.

Nella spiaggia troveranno inoltre posto le cabine-spogliatoio nel numero massimo di una ogni 80 mq. di concessione;

per quanto sopra si è ritenuto necessario attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/2006;

il tratto di arenile interessato dalla presente variante è stato oggetto di lavori di difesa della costa da parte del Comune di Fano, come da progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 202 del 22/05/2012;

come si evince dalle premesse della citata delibera:

"(...) Il progetto prevede lavori di rifiorimento delle scogliere sommerse, pennello costruttivo non soffolto e tratto di scogliera sommersa a difesa delle strutture balneari e demaniali esistenti in località "Torrette", nel comune di Fano, meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati.

Il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche prevede la realizzazione di scogliere emerse dalla foce del Fiume Metauro alla scogliera sommersa in località Torrette posta di fronte all'Hotel Playa oltre al rifiorimento di suddetta scogliera sommersa di Torrette;

I pennelli e le scogliere sommerse esistenti, realizzate dalla Regione Marche nel periodo 1989-1991, non sono più in grado di proteggere adeguatamente la spiaggia e le opere dalle mareggiate invernali ed estive (vedi documentazione fotografica allegata), compromettendo l'utilizzo turistico ricreativo e la fruizione pubblica della zona costiera.

(...)

Tutto ciò premesso, al fine di trovare una soluzione ottimale, l'intervento riguarderà:

- la realizzazione di pennello costruttivo lato nord (Pn1), lo stesso, oltre ad essere funzionale per la realizzazione delle opere, andrà temporaneamente a sostituire il lavoro delle scogliere emerse indicate nell'unità fisiografica e non ancora realizzate; il materiale del pennello costruttivo in futuro potrà essere riutilizzato per la formazione delle scogliere emerse previste nel Piano della Costa;

- il rifiorimento della scogliera sommersa sui tratti (Ssn1-Ssn2-Ssn3-Ssn4);

- il rifiorimento delle scogliere sommerse esistenti comprese fra i quattro pennelli sommersi, (Ssn5-Ssn6-Ssn7);

- il prolungamento verso terra dei pennelli sommersi (Ps1-Ps2-Ps3-Ps4);

- la realizzazione di scogliera sommersa, indicata con Ssn8. (...);"

tali lavori, autorizzati e cofinanziati dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente Difesa della Costa n. 15/DIF_DPS del 02/04/2012, sono stati eseguiti e si sono regolarmente conclusi come risulta dalla Determinazione Dirigenziale del Comune di Fano n. 849 del 18/04/2014 con cui viene approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori;

nel tratto di costa in oggetto era presente un forte fenomeno erosivo tanto che alla fine degli anni '90 non risultava più utilizzabile a fini turistico-balneari il tratto di arenile di fronte all'Hotel Playa dove era presente una concessione demaniale;

a seguito di tali lavori, come è facilmente riscontrabile, è cessato il fenomeno erosivo e c'è stato un notevole avanzamento della linea di costa;

la Variante prevede sostanzialmente:

- l'inserimento di una “*spiaggia in conduzione su area demaniale*”, dove è possibile realizzare uno stabilimento balneare, (come disciplinato dall'art. 10 delle N.T.A. del Piano Spiagge), per una lunghezza fronte mare di 100 ml, in ossequio all'art. 14 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, aggiornate con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 01/08/2017;

- la trasformazione di due tratti di spiaggia “*non fruibile*” rispettivamente in “*spiaggia libera*” (per una lunghezza di 305 ml) di cui all'art. 9 delle N.T.A. del Piano Spiagge;

la variante comprende inoltre la complessiva ricognizione dell'arenile nel tratto di costa evidenziato negli elaborati grafici, a partire dal transetto n.169 (parte) a nord al transetto n.172 (parte) a sud;

la Provincia di Pesaro-Urbino, con nota acquisita agli atti con p.g. 24932 del 06/04/2018, ha trasmesso la Determinazione n. 329 del 05/04/2018, che esclude, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al Piano Particolareggiato delle spiagge in località Torrette del Comune di FANO indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, stabilendo le seguenti condizioni:

“(…)

a. Dovranno essere ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio, prot. 11055 del 04/04/2018, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

b. Dovrà essere tenuta in considerazione l'osservazione formulata al paragrafo 4) del parere istruttorio, prot. 11055 del 04/04/2018, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, qui di seguito riportata:

“L'unica osservazione che la scrivente autorità ritiene di esprimere riguarda un aspetto che non è stato preso in considerazione dalla variante, riguardante le aree destinate a parcheggio, in relazione all'incremento dei possibili fruitori della spiaggia. A tale riguardo, in fase di adozione della variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge, dovrà essere analizzato tale aspetto individuando le aree di sosta funzionali agli usi della spiaggia e all'eventuale organizzazione di trasporti di servizio”.

c. qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

(…)” (In copia agli atti n. 9)

la Regione Marche Servizio Tutela Gestione del Territorio- P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino ha espresso, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. parere favorevole n° 3535/18 assunto agli atti del Comune di Fano il 12/04/2018 con p.g. n. 26674; (In copia agli atti n. 10)

con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 26/04/2018 (In copia agli atti n. 11) è stata adottata la “VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITA’ TORRETTE DEL COMUNE DI FANO.” Costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa (In copia agli atti n. 12);
- Tav. U - Elaborato planimetrico – Stato di Fatto/Stato di Progetto (In copia agli atti n. 13);

tale deliberazione consente nelle more dell'approvazione della variante di rilasciare in via temporanea la concessione demaniale per l'occupazione di un tratto di spiaggia non superiore a ml. 50, in virtù del fatto che per parecchi anni l'Amministrazione Comunale, vista la preesistente concessione demaniale, sull'area oggetto della variante ha rilasciato concessioni demaniali temporanee con il fine di poter fornire un servizio ai turisti presenti;

durante il periodo di pubblicazione della variante ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 34/1992, come da certificato del Settore II^ Servizio Archivio Protocollo e Albo p.g. 58806 del 14/08/2018, non sono pervenute osservazioni (In copia agli atti n. 14), né sono state formulate osservazioni dalla Provincia di Pesaro-Urbino ai sensi del comma 3 dell’art. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.ii (In copia agli atti n. 15);

in data 21/08/2018, p.g. 59699 (In copia agli atti n. 16) è stata inoltrata alla Regione Marche richiesta di parere di conformità ai sensi del comma 6 dell’art. 13 delle N.T.A. del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (P.G.I.A.C.), sottoponendo tutta la seguente documentazione costituente la variante:

- Determina n. 329 del 05/04/2018- Provincia Pesaro Urbino di esclusione Procedura VAS;
- Parere n. 3535/18 art. 89 D.P.R. 380/2001- Regione Marche;
- Relazione Illustrativa;
- Elaborato Proposta di variante;
- Comunicazione Provincia in merito alla mancanza di osservazioni;
- Attestazione del Settore II Servizi Demografici e Interni- Servizio Archivio Protocollo e Albo del Comune di Fano;

La Regione Marche con nota del 21/03/2018, p.g. 20535 ha comunicato la sospensione del procedimento per il parere di conformità relativo alla variante adottata con Delibera di Giunta n. 212 del 18/05/2017 in attesa di ricevere la richiesta di parere sulla variante adottata con Delibera di Giunta n. 163 del 26/04/2018 in maniera tale di esprimere un parere unitario (In copia agli atti n. 17);

con nota acquisita agli atti del Comune di Fano con p.g. 65963 del 17/09/2018 (In copia agli atti n. 18), la Regione Marche ha richiesto chiarimenti in merito ad una diffida consegnata alla Regione, alla Provincia di Pesaro-Urbino ed al Comune di Fano da parte del Camping Fano in merito al diniego opposto dal Comune sulla richiesta di una concessione demaniale marittima antistante il camping stesso (In copia agli atti n. 19) . Il Comune di Fano ha risposto alla Regione con nota p.g. 68629 del 26/09/2018 (In copia agli atti n. 20) esplicitando le ragioni del diniego;

VISTA la comunicazione della Regione Marche, acquisita agli atti del Comune di Fano in data 19/09/2018, p.g. 66875 (In copia agli atti n. 21) con la quale si preannuncia un parere di “non conformità” riguardo alla variante proposta. Si riporta uno stralcio di tale comunicazione:

“(…)

2) A seguito della valutazione di tutta la documentazione sopra citata si è accertato che:

- il “Testo Coordinato”, così come definito dal Comune di Fano, non è effettivamente un testo coordinato alle disposizioni trasmesse dalle suddette strutture Regionali;
- le prescrizioni, che sono state rilasciate al fine di consentire di ottenere la Conformità prevista, non sono risultate recepite nel nuovo “Testo Coordinato” ma solamente inserite in calce, creando contrasto col testo stesso;
- inoltre si precisa che le prescrizioni emanate dalla P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche sono state emanate in conformità alla vigente normativa regionale, ossia, oltre alle già più volte citate NTA del “Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere”, anche al “Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative” in particolare riguardo l'art. 7;
- La P.F. Economia Ittica ha constatato che pare non essere stato rispettato quanto previsto dall'art. 16 delle NTA del “Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere” individuando un'area destinata in modo specifico alle attività della piccola pesca costiera. Pertanto ha chiesto di conoscere le motivazioni di tale mancata previsione;
- Riguardo all'avvio della procedura di VAS, da ultimo pervenuta, si è stabilito di non essere competenti ad esprimere un parere in merito. La P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche con nota n. 0224343 del 27/02/2018 e la P.F. Difesa del Suolo e della Costa con nota n. 0250045 del 06/03/2018 hanno comunque provveduto ad inviare le proprie determinazioni alla Provincia competente.

3) Come all'epoca convenuto si è provveduto ad acquisire il parere del SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA – P.F. Produzione Legislativa, che si riporta in stralcio: ^[1]~~[SEP]~~ Astraendo dai casi specifici che questa struttura non può conoscere e che restano di esclusiva competenza della struttura regionale richiedente, si rende il presente contributo esclusivamente al fine di fornire l'interpretazione delle norme di riferimento.

- L'art. 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniale marittime), stabilisce che le Regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei Comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 14/7/2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa), il suddetto piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo costituisce parte integrante del Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e successivamente modificato.
- I piani particolareggiati di spiaggia dei Comuni costieri sono redatti nel rispetto delle disposizioni del Piano di gestione integrata delle aree costiere e sono approvati dai Comuni stessi previo parere di conformità della Regione (art. 7, comma 3, e art. 13, comma 6, delle norme tecniche di attuazione). In particolare tali piani comunali debbono garantire che la lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico- ricreativi non sia inferiore al venticinque per cento della lunghezza del litorale del singolo Comune e debbono prevedere la tipologia d'uso e di gestione con l'indicazione di quelle da dare in concessione e di quelle che rimangono libere, nonché di quelle adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo (art. 12, comma 1, e art. 13, comma 2, lett. c), delle n.t.a.). I Comuni debbono comunque garantire il servizio di pulizia e l'installazione di servizi

igienici nelle spiagge libere, anche mediante convenzione con i titolari delle concessioni balneari (art. 15 delle n.t.a).

- Dalle norme in esame emerge chiaramente che un tratto di litorale non inferiore al venticinque per cento della lunghezza di quello appartenente al singolo Comune deve essere adibito a spiaggia libera e che tale “tipologia d’uso” è incompatibile con il regime concessorio. Di conseguenza i Comuni potranno consentire l’utilizzo a fini particolari di aree destinate a spiaggia libera, anche mediante concessione demaniale, solo qualora esse, come previsto dal piano particolareggiato, abbiano un’estensione superiore al venticinque per cento del litorale appartenente al territorio comunale. A tal fine l’amministrazione comunale procede alla variazione del piano particolareggiato di spiaggia incrementando l’estensione delle aree da assegnare in concessione, con contestuale riduzione di quelle riservate a spiaggia libera comunque nel rispetto del limite minimo garantito del venticinque per cento del litorale.

- Occorre altresì considerare che l’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche e ricreative è disciplinato anche dal regolamento regionale n. 2 del 13/5/2004.

- In particolare tale regolamento, benché vieti durante la stagione balneare la conduzione di cani o altri animali, fa salva la possibilità per i Comuni di dettare disposizioni per l’ingresso degli animali in spiaggia a integrazione e in deroga al regolamento stesso (art. 3, comma 2, lett. a), e art. 9, comma 1, lett. b); in tal modo i Comuni hanno la possibilità di disciplinare l’ingresso degli animali nelle spiagge, sia in quelle date in concessione sia in quelle libere, ma non di recintare porzioni di spiagge libere a tale scopo, assegnandole in concessione.

- Il regolamento regionale consente poi che i Comuni disciplinino l’utilizzazione del demanio marittimo e del tratto di mare a esso prospiciente per attività che si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche che per prassi consolidata vengono organizzate sulle aree demaniali (art. 9, comma 1, lett. g). Potrebbero rientrare quindi nella disciplina comunale le fattispecie descritte in premessa alle lettere c) e d), senza comportare in ogni caso la possibilità di rilasciare concessioni del demanio marittimo in aree destinate a spiaggia libera.

- Il medesimo regolamento prevede inoltre, a determinate condizioni, la possibilità di organizzare feste, animazioni e altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all’interno delle spiagge oggetto di concessione demaniale marittima (art. 3, comma 2, lett. b).

- Quanto, infine, ai corridoi di lancio, l’art. 6, comma 2, del regolamento 2/2004 ne consente l’individuazione, sentita l’autorità marittima competente e previa autorizzazione del Comune, da parte di circoli nautici, operatori turistici e privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell’arenile da parte dei bagnanti. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio ai sensi del comma 2 bis del medesimo art. 6.

- In conclusione, l’esame delle norme fin qui esposte conduce a concordare con l’orientamento della struttura regionale competente circa l’incompatibilità delle spiagge libere con qualsiasi utilizzo esclusivo che ne limiti la libera fruizione, come d’altronde reso evidente dallo stesso aggettivo che le definisce, se non secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal richiamato regolamento regionale.

Corre l’obbligo infine di rappresentare che agli inizi di agosto è pervenuta una “Diffida”, afferente la Variante di che trattasi, che peraltro rappresenta delle irregolarità nella gestione amministrativa del demanio marittimo e riguardo alla quale si è già provveduto a chiedere chiarimenti.

Per i suddetti motivi si è dovuto valutare con la massima attenzione la “Variante al Piano di Utilizzazione delle Spiagge del Comune di Fano” che come anticipato risulta essere in contrasto con il vigente “Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere” approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni, nonché in contrasto con il Codice della Navigazione e con le prescrizioni della P.F. Difesa del Suolo e della Costa relative alla intervenuta Direttiva Alluvioni e al “Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo” e al “Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”.

Nello spirito di leale collaborazione che da sempre contraddistingue la scrivente Amministrazione, per quanto di competenza, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche predisporrà la proposta di deliberazione di Giunta contenente il parere sulla conformità o meno non appena codesta Amministrazione avrà fornito le proprie determinazioni in ordine all'accoglimento delle prescrizioni e delle osservazioni formulate.

Tutto quanto sopra deve intendersi valevole solamente sotto il profilo Demaniale Marittimo e del rispetto del “Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere” approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni apportate con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009 e n. 151 del 02/02/2010, fatti salvi i diritti di terzi, ogni disposizione di legge, e le eventuali limitazioni imposte da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza specifica di questo Servizio.”;

DATO ATTO che si è proceduto ad una revisione delle Norme Tecniche di Attuazione in conformità al contenuto della sopracitata nota della Regione Marche apportando le modifiche così come descritte nel documento “*VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE ADOTTATA CON D.G.C. N. 212 DEL 18/05/2017 E CON D.G.C. N. 163 DEL 26/04/2018: RECEPIMENTO PRESCRIZIONI ED OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA REGIONE MARCHE CON NOTA P.G. 66875 DEL 19/09/2018*” (in copia agli atti n. 22);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 17.01.2019 “*VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE: PRESA D'ATTO DELLA VERSIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE DA SOTTOPORRE AL PARERE DI CONFORMITA' DELLA REGIONE MARCHE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 6 DELLE N.T.A. DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE. - I.E.*”, con la quale vengono recepite le prescrizioni ed osservazioni nonché riuniti i due procedimenti di variante sopradescritti (in copia agli atti n. 23);

VISTA la nota inviata alla Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche con PG. n.445 del 21/01/2019 con la quale viene richiesto il “*PARERE DI CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL P.G.I.A.C. RELATIVO AI PROCEDIMENTI UNIFICATI DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI FANO*” (in copia agli atti n. 24);

VISTO che a seguito di contatti telefonici ed e-mail con funzionari dei servizi regionali interessati è stata inviata con PG. n.7966 del 04/02/2019 nota alla Regione Marche - Servizio

Sviluppo e Valorizzazione delle Marche P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche con la quale viene trasmesso nell'ambito dell'acquisizione del parere di cui sopra l'allegato "C_NTA_Testo coordinato modificato" in sostituzione di quello analogo inviato in data 21.01.2019 p.g. 4445 dove sono state apportate lievi modifiche ai seguenti articoli delle NTA:

- *sono stati aggiunti in coda all'art. 1 i punti dal 7 al 10 dell'art. 18;*
- *sono state integrate le definizioni delle varie "Fasce" dell'arenile;*
- *è stato modificato l'art. 9 punto b) SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI O EVENTI SPECIALI (in copia agli atti n. 25);*

VISTO il parere di conformità al Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC), approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 02/02/2005 e s.m.i., espresso dalla Giunta Regionale Marche con delibera del 11.03.2019 n. 243 (Allegato 1) con le seguenti prescrizioni vincolanti:

(...)

- *che venga tolta, ovunque riportata, la frase "ciò non prevede l'obbligo della rimozione nel periodo invernale" relativamente alla stagionalità, come ad esempio a pag. 19 del Testo Coordinato delle NTA, in quanto palesemente in contrasto con quanto prescritto dal periodo precedente.*
- *Che venga tolto il punto 6 dell'art. 18 a pag. 26 del Testo Coordinato delle NTA in quanto, dopo l'ultima stesura, è certamente un refuso.*

e le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- *Occorre far notare che, pur essendo ininfluyente ai fini della conformità al vigente Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, l'art. 10 — Spiagge in conduzione — Parcheggi imbarcazioni, nel punto in cui consente l'istallazione di ombrelloni e lettini, contrasta con l'Art. 7 del "Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative", nonché con gli art. 19 comma 1 e art. 24 comma 1 del Regolamento del Codice della Navigazione, in quanto introduce un uso ed un oggetto diversi dalla natura originale della concessione, inoltre va evidenziato che tale commistione di attività è causa di gravi rischi per la salvaguardia della vita umana in mare e rende complessa l'attività di controllo da parte degli organi preposti.*
- *Si osserva che le iniziative di privati sarebbero regolamentate dall'Art. 3 (Uso delle spiagge) comma 2 lettera b) del Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 che dice chiaramente: "Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;"*
- *Mentre l'art. 9 lettera g) del "Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative": "utilizzo del demanio marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente per attività che vi si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche che per prassi consolidata vengono organizzate sulle aree demaniali" era inteso dal legislatore per attività organizzate, per prassi consolidata, da Enti Pubblici o comunque con il patrocinio degli stessi.*

- Si è osservato che tratti di spiaggia, interessati dal Piano Particolareggiato in questione, ricadono all'interno di zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ad. 136. Nello specifico la Zona nord Torrente Arzilla (D.M. 25.08.1965) e la Località Sassonia (D.M. 04.07.1966).

- si raccomanda, in relazione all'esistenza dei vincoli paesaggistici sopra riportati, l'adozione di misure compatibili con la qualità ambientale del contesto in esame

- Si raccomanda che qualsiasi innovazione da apportare in adeguamento al piano dovrà comunque essere oggetto di apposita domanda da parte del concessionario ai sensi dell'art. 5 del Regolamento al Codice della Navigazione e quindi di successivo atto rilasciato da parte del Comune ai sensi degli artt. 6, 18, 19 e 24 del Regolamento al Codice della Navigazione;

- Si raccomanda che negli atti conseguenti all'approvazione del Piano di che trattasi dovrà essere chiaramente specificato, come anche prescritto dal comma 2 dell'art. 23 del Regolamento del Codice della Navigazione, che i concessionari debbono:

Esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni, alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a terzi in genere dalla realizzazione delle opere oggetto del presente atto.

(...);

RITENUTO di recepire le prescrizioni vincolanti riportate nel parere di conformità della Regione Marche modificando gli artt. 12 e 13 delle NTA eliminando la frase “*Ciò non prevede l'obbligo della rimozione nel periodo invernale*” ed il punto 6 dell'art. 18;

RITENUTO comunque applicabile quanto previsto dall'ultimo paragrafo dell'art 32 del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 03/11/1989, il quale dispone che: “(…). *I nuclei destinati a servizi potranno assumere carattere permanente, purché ubicati e realizzati con materiali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi.*”;

RITENUTO per quanto concerne le “*osservazioni e raccomandazioni*” di evidenziare quanto segue:

- Il prospettato contrasto dell'art. 10 “*nel punto in cui consente l'installazione di ombrelloni e lettini*” con l'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2004 e con gli art. 19 comma 1 e art. 24 comma 1 del D.P.R. n. 328/1952 non si ravvisa in quanto gli ombrelloni ed i lettini installati sono usufruibili unicamente dai soci e clienti del parcheggio imbarcazioni e quindi da coloro che hanno la disponibilità del natante ivi parcheggiato e pertanto non costituiscono attività differenti ed autonome dall'oggetto della concessione. Non si ravvisa inoltre “*pericolo per la salvaguardia umana in mare*” in quanto gli stessi devono essere posizionati al di fuori delle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni e dei natanti, non devono interferire con le operazioni di alaggio e varo e devono essere delimitati con paletti in legno e corde. Quanto sopra detto dovrà essere dimostrato mediante la presentazione al competente ufficio demanio di una planimetria con la rappresentazione dell'area occupata dagli ombrelloni e lettini;

- per quanto concerne l'utilizzo delle spiagge per *“feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento”*, l'art. 3 comma 2 del Regolamento Regionale n. 2/2004 si riferisce alle aree già oggetto di concessione demaniale marittima, mentre gli usi elencati all'art. 9 comma 1 lett. g), che tra l'altro possono essere oggetto di integrazione da parte dei Comuni sono riferiti alle parti del demanio marittimo relative alle spiagge libere, come d'altronde affermato nel parere del *Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa – P.F. Produzione Legislativa* in precedenza citato;

- le ulteriori osservazioni e raccomandazioni attengono ai profili concessori inerenti la gestione delle concessioni demaniali marittime, compreso il rispetto di quanto previsto in merito agli interventi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTE:

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., *“Legge urbanistica”*;

- la L.R. 5 agosto 1992, n.34 e ss.mm.ii. *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, *“Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.”*;

- il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC), approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 02/02/2005 e s.m.i.;

VISTO il comma 8 dell'art. 11 della L.R. 22/11 *“Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”* che recita *“In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:*

a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992;...”

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera n° 34 del 19/02/2009;

VISTO il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”* in cui è previsto all'art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, si ATTESTA che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

- Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 03.04.2019, favorevole;

- Responsabile di Ragioneria Dott.ssa Daniela Mantoni in data 03.04.2019, non dovuto

Si trasmette per il provvedimento deliberativo, significando l'esigenza di attribuire all'atto proposto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) DI STABILIRE che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI DARE ATTO che i due procedimenti di variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge adottati rispettivamente con D.G.C. n. 212 del 18/05/2017 e D.G.C. n. 163 del 26/04/2018 sono stati riuniti al fine di sottoporre al parere di conformità regionale un unitario progetto di modifica;

3) DI APPROVARE le controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla Delibera di Giunta n. 212 del 18/05/2017 con le motivazioni contenute nel documento “*V1- Controdeduzioni alle osservazioni*” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) DI DARE ATTO che durante il periodo di pubblicazione della variante adottata con D.G.C. n. 163 del 26/04/2018, non sono pervenute osservazioni come da certificato del Settore II^ Servizio Archivio Protocollo e Albo p.g. 58806 del 14/08/2018, né sono state formulate osservazioni dalla Provincia di Pesaro-Urbino ai sensi del comma 3 dell'art. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i;

5) DI RECEPIRE le prescrizioni vincolanti riportate nel parere di conformità della Regione Marche espresso con D.G.R. n. 243/2019 modificando le NTA come riportato in premessa;

6) DI STABILIRE che per quanto riguarda i parcheggi imbarcazioni, laddove sia previsto il posizionamento di ombrelloni e lettini ad uso di soci e clienti, dovrà essere presentata al competente ufficio demanio una planimetria attestante la non interferenza degli stessi con le aree destinate al varo e alaggio dei natanti;

7) DI APPROVARE la VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE APPROVATO CON D.C.C. N. 58 DEL 06/04/2006 E SUCCESSIVE VARIANTI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. MARCHE 34/92 e s.m.i. composta dai seguenti elaborati che vengono allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- V1- Controdeduzioni alle osservazioni; (Allegato 2)
- V1 - Relazione illustrativa; (Allegato 3)
- V1 - Elaborato Variante; (Allegato 4)
- V1 – NTA – Testo coordinato (con modifiche a seguito di parere di conformità D.G.R. 243 del 11/03/2019); (Allegato 5)
- V2 - Relazione illustrativa (variante Torrette); (Allegato 6)
- V2 - Tav. U - Elaborato planimetrico – Stato di Fatto/Stato di Progetto (variante Torrette); (Allegato 7)
- Tav. Interferenza Direttiva Alluvioni scala 1:5000; (Allegato 8)

8) DI DARE ATTO che la proposta di Variante in oggetto è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

9) DI DARE ATTO che per la variante adottata con D.G.C. n. 212 del 18/05/2017 è stata attestata l'esclusione dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 dal Dirigente del Servizio LL.PP. e Urbanistica con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino Prot. 2757 del 13/01/2017 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida e confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 18/01/2017 acquisita con Prot. Gen. n.3933;

10) DI DARE ATTO che la Provincia di Pesaro-Urbino, con Determinazione n. 329 del 05/04/2018, ha escluso la variante adottata con D.G.C. n. 163 del 26/04/2018 dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

11) DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. Marche 34/92 e s.m.i., copia della presente deliberazione alla Provincia e alla Regione, entro il termine di 90 giorni dall'approvazione della Variante al piano Particolareggiato delle spiagge;

12) DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 40, comma 2 bis, della Legge regionale n. 34/92 e s.m.i., che un estratto del presente atto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

13) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore IV- Urbanistica;

14) DI ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

15) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché nell'ambito dei "Servizi in evidenza" "Archivio Delibere e Atti";

16) DI DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

LA GIUNTA

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

N. 147 del 04/04/2019

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
F.to digitalmente
Seri Massimo

Il Segretario Generale Supplente
F.to digitalmente
De Leo Giuseppe

La presente deliberazione di Giunta N. **147** del **04/04/2019** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 05/04/2019

L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA